

Decreto n. 105 /2017

**OGGETTO: Tirocini formativi.**



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

### **IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

- premesso che con decreto n. 13/2015 del 10.2.2015 il Presidente del Tribunale di Bari regolamentò le ammissioni ai tirocini formativi di cui all'art. 73 Legge n. 98/2013, prevedendo che le relative domande fossero esaminate due volte l'anno (a fine giugno e a fine dicembre) e che, nel caso di un numero di aspiranti superiore a quello fissato dai coordinatori con decisione "*avallata ed approvata dal Presidente del Tribunale*", la selezione fosse effettuata "*ad opera dei due coordinatori e del Presidente del Tribunale*" sulla base dei criteri ivi indicati;
- premesso altresì che, con successivo decreto n. 68/2016 del 7.7.2016, il Presidente del Tribunale di Bari delegò al Presidente Aggiunto della sezione g.i.p.-g.u.p. dott. Antonio Diella tutte le attività di competenza del Presidente del Tribunale e relative ai tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza ai sensi dell'art. 73 Legge n. 98/2013;
- preso atto del numero sempre crescente di istanze di laureati in giurisprudenza, miranti ad ottenere autorizzazioni a svolgere tirocini formativi ai sensi del richiamato art. 73;
- ritenuto che, in considerazione del numero di giudici disponibili a svolgere il ruolo di magistrati affidatari sia nel settore civile-lavoro che in quello penale che nell'ambito della sezione specializzata per l'immigrazione, vi è la possibilità di garantire una più congrua presenza di tirocinanti, anche evitando che le domande di questi ultimi vengano esaminate a distanza eccessiva di tempo dalla loro presentazione;
- ritenuto altresì necessario regolamentare le ammissioni ai tirocini con la fissazione di numero massimo di tirocinanti da ammettere, in proporzione al numero dei giudici affidatari disponibili e tale da non creare intralcio all'esercizio dell'attività giurisdizionale, con la precisa indicazione dei criteri di selezione per la individuazione degli istanti da ammettere;
- ritenuto pertanto opportuno modificare *in parte qua* quanto disposto nei decreti sopra richiamati;

**DISPONE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

1. Le domande di ammissione ai tirocini formativi saranno esaminate tre volte in ciascun anno: a) entro il 15 gennaio, con inizio del tirocinio non oltre il successivo 15 febbraio; b) entro il 15 maggio, con inizio del tirocinio non oltre il successivo 15 giugno; c) entro il 15 settembre, con inizio del tirocinio non oltre il successivo 15 ottobre.
2. Per ogni periodo il numero dei tirocinanti da ammettere sarà fissato dai coordinatori, con decisione approvata dal Presidente del Tribunale o dal suo delegato, in numero pari a quello dei magistrati affidatari disponibili.
3. Saranno ammessi ai tirocini i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti previsti dall'art. 73 L. n. 98/2013 ovunque residenti, purché si impegnino a garantire il rispetto dei piani formativi ed il numero minimo di presenze in ufficio indicato in questi ultimi.
4. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 73, alla individuazione dei tirocinanti da ammettere si procederà ad opera dei due coordinatori e secondo quanto disposto nel decreto n. 68/2016, riconoscendo preferenza - nell'ordine - alla media degli esami indicati nella predetta norma, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento successivi alla laurea.
5. Nel caso in cui si ravvisi la opportunità di effettuare in via straordinaria ammissioni di tirocinanti anche in periodi diversi da quelli innanzi indicati, si provvederà con appositi decreti.
6. Rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto n. 68/2016 del 7.7.2016, in quanto compatibili con quanto disposto con il presente provvedimento.
7. Al fine di coordinare le diverse scansioni temporali relative all'esame delle domande di ammissione, come previste nel decreto n. 13/2015 e nel presente decreto, si stabilisce che: a) si procederà ad un esame delle domande di ammissione entro il 15 novembre 2017, con inizio del tirocinio non oltre il 15 dicembre 2017; b) non si procederà all'esame delle domande previsto al precedente punto 1. lett. a) entro il 15 gennaio 2018; c) dal 15 maggio 2018 si osserverà integralmente quanto previsto dal precedente punto 1.

## DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia comunicato a tutti i magistrati professionali ed al personale amministrativo interessato nonché inserito nel sito del Tribunale.

Bari, 19 ottobre 2017.

Il Presidente del Tribunale  
